

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

---

## CAPO I – NORME GENERALI

---

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma uno, del citato decreto.

### ART. 2

#### GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tramite concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

### ART. 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà inviare all'Assessore preposto, al Dirigente Finanziario ed al Servizio Tributario del Comune, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta dell'invasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) le problematiche applicative;
  - c) i rapporti con gli utenti.
  - d) i controlli effettuati sulla gestione pratica;
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

### ART. 4

#### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

## ART. 5

### SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicato viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

---

## CAPO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

### (ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

---

## ART. 6

### OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE (Art. 8 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa esclusivamente su modello messo a disposizione dal Concessionario.
2. Sarà cura del concessionario di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro la data stabilita nell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## ART. 7

### CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE (Art. 8, comma 4 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
  - all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
  - all'art. 14, comma 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:

- all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
  - all'art. 15 - comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraverso strade o piazze;
  - comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
  - comma 3 - effettuata con palloni frenali e simili;
  - comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

---

### CAPO III – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

(ART. 3, COMMA 3, DEL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

---

#### ART. 8

##### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Con apposita deliberazione dovrà essere approvato il piano generale degli impianti.
2. Il piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
  - a) il censimento degli impianti in atto;
  - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo;
  - c) le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione;
  - d) la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque di rilevanza non economica e quella da destinare alle affissioni commerciali, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

#### ART. 9

##### PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente competente, ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione:
  - per la pubblicità ordinaria (art.12 del D.Lgs. n. 507/1993);
  - per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14 D.Lgs. n. 507/1993), superiori a 30 giorni;sarà rilasciata dal Dirigente competente sentita la Commissione Edilizia.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, per il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

---

## CAPO IV – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA – TARIFFE

---

### ART. 10

#### MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (Art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in lui contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di lui, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, in altre parole riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7 comma 2, 6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

### ART. 11

#### PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (Art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 cents. o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipatamente qualora sia importo superiore ad € 1549,37.
3. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi qualora l'importo da corrispondere

sia inferiore all'importo stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali in vigore. (c. 168 legge Finanziaria 2007).

4. La riscossione coattiva dell'imposta è effettuata dal Concessionario, secondo la normativa vigente.
5. Entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, il contribuente può richiedere il rimborso di somme indebitamente versate. Il concessionario è tenuto a provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. (legge 296/06, art. 1, c. 164).

## ART. 12

### PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la corresponsione di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal dirigente competente, sentita la commissione edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## ART. 13

### RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il concessionario, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. (art. 1, c. 161, legge 296/06).
2. Nell'avviso devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto passivo, le caratteristiche, la superficie e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. L'avviso deve altresì contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento e dell'organo presso il quale è possibile ottenere un riesame in autotutela dell'atto.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dalla ditta concessionaria del servizio.

## ART. 14

### TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta un'imposta nella misura dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, calcolata con le modalità, le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è stato affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

## ART. 15

### GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il concessionario del servizio è responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

## ART. 16

### CONTENZIOSO

- a) Contro gli atti di accertamento o di diniego, anche tacito, dei rimborsi è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le norme e modalità previste dal D.Lgs. 546/92.

---

## CAPO VI – SANZIONI

---

## ART. 17

### SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI (Art. 23 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, le sanzioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. 473/97.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Sono comunque applicabili le norme relative al c.d. "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali in vigore, calcolati a giorno e decorrenti dalla data in cui le somme sono divenute esigibili.
5. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## ART. 18

### SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art. 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il comune e la ditta concessionaria sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti

relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 100,00 ad € 1.000,00 con notificazioni agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 14.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

---

## CAPO VII – NORME FINALI

---

### ART. 19

#### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i., nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### ART.20

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009.
2. Copia dello stesso dovrà essere trasmessa al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dall'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art.52, c.2, del D.Lgs.446/97.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI

---

CAPO I – NORME GENERALI

---

ART. 1

ISTITUZIONI DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle Pubbliche affissioni.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere affidato in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 4

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

4. Il concessionario, a richiesta del Comune, dovrà inviare all'Assessore preposto, al Dirigente Finanziario ed al Servizio Tributario del Comune, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta dell'invasione.
5. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - e) l'organizzazione del personale;
  - f) le problematiche applicative;
  - g) i rapporti con gli utenti.
  - h) i controlli effettuati sulla gestione tecnica del servizio;

6. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non rientranti nelle sue competenze, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

#### ART. 5

##### SOGGETTO PASSIVO

( Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio ed in solido coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

#### ART. 6

##### DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

---

### CAPO II – SPAZI PER LE AFFISSIONI

#### AFFISSIONI DIRETTE

---

#### ART. 7

##### SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 18 per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

#### ART. 8

##### RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica..20..%
  - b) alle affissioni di natura commerciale....75....%
  - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per

l'effettuazione di affissioni dirette..5....%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### ART. 9

##### SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### ART. 10

##### AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegata copia:
  - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d) disegno dell'impianto.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

---

### CAPO III

#### MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

---

#### ART. 11

##### MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si

considera causa di forza maggiore, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno i cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 38,73 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà, a cura del concessionario, immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

## ART. 12

### CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuta dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

## ART. 13

### ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 11, la richiesta di annullamento dovrà

pervenire al concessionario almeno il giorno precedente quello nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 11 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da verbale da redigersi a cura del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale potrà essere posto tra gli scarti d'archivio.

---

## CAPO IV – TARIFFE

---

### ART. 14

#### TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs, 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articolo 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

### ART. 15

#### RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

## ART. 16

### ESENZIONI DEL DIRITTO (Art. 21 de D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

---

## CAPO V – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

---

## ART. 17

### PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO SOMME (Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 de D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le norme di legge vigenti in materia per gli altri tributi locali.
3. Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi qualora l'importo da corrispondere sia inferiore a quello stabilito con il regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali in vigore. (c. 168 legge Finanziaria 2007).

## ART. 18

### GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. La Ditta concessionaria del servizio è responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

## ART. 19

### CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 546/92.

---

## CAPO VI – SANZIONI E NORME FINALI

---

## ART. 20

### SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Art. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.

## ART. 21

### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

## ART. 22

### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009.
2. Copia dello stesso dovrà essere trasmessa al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dall'esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 446/97.